

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)



DETERMINAZIONE N. 858 DEL 2 AGOSTO 2012

**SERVIZIO AFFARI GENERALI : CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO
SCOMMESSE - AGOSTO 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "*Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "*Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTE le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernenti la somministrazione di lavoro nonché le disposizioni degli articoli 85 e 86, comma 3, dello stesso decreto e s.m.i.;

VISTO l'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 così come novellato dall'art. 17, comma 26, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78;

VISTA la determinazione n. 630 del 26 febbraio 2009 con la quale è stato affidato alla società Articolo1 S.p.A. il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 4, comma 20, del precitato d.lgs. n. 276/2003;

VISTO il contratto di durata triennale sottoscritto con la medesima Società in data 6 aprile 2009;

VISTA la determinazione n. 234 del 14 marzo 2012 con cui è stato disposto il rinnovo per un anno del richiamato accordo quadro stipulato con la società Articolo 1;

VISTA la comunicazione di accettazione inviata dalla società fornitrice in data 2 aprile 2012;

TENUTO CONTO che, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività facenti capo al Servizio Scosse, si rende necessario assegnarvi quantomeno due unità di personale avuto riguardo in particolare

- 1) alla esigenza di far fronte al carico di lavoro del Servizio connesso alla programmazione delle corse in notturna nel periodo estivo;
- 2) alla necessità di sostituzione di un dipendente assegnato al medesimo Servizio assente per malattia sino a tutto il mese di agosto come da certificazione medica in atti;

PRESO ATTO, al riguardo, dell'impossibilità di adottare nel breve periodo diverse soluzioni organizzative, anche tenuto conto dell'esito dell'interpello interno promosso dal Servizio affari generali teso a reclutare risorse da destinare al Servizio Scommesse per fronteggiare carenze organiche unitamente al verificarsi di picchi di attività;

CONSIDERATO che in base alla normativa vigente e segnatamente ai sensi dell'art. 4, comma 20 del d.lgs n. 276/2003 la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;

RITENUTO dunque che, stanti le predette ragioni organizzative e sostitutive, sussistano i presupposti di legge per fare ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato quantomeno per il mese di agosto 2012;

TENUTO CONTO, altresì, del limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, della legge 30 luglio 2010, n. 122 quantificato in euro 129.900,77;

VISTA la nota del 3 maggio 2012 prot. n. 8896 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività istituzionale dell'Agenzia anche alla luce della possibile insorgenza di responsabilità erariali, ha confermato che l'ASSI debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e nei limiti del bilancio preventivo 2011;

VISTA la deliberazione del Commissario del 22 maggio n. 38 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

VISTO il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del 1 giugno 2012 n. 40 con il quale, si dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, vengano assunti gli impegni esclusivamente per spese obbligatorie ed indispensabili nei limiti più restrittivi del deliberato bilancio preventivo 2012;

CONSIDERATO che la spesa in oggetto deve ritenersi indispensabile e coerente alle indicazioni contenute nella richiamata deliberazione n. 40/2012; tenuto conto che è finalizzata a garantire il regolare svolgimento di una delle attività di maggiore valenza strategica dell'Ente anche per gli effetti sulle entrate dell'ASSI;

VISTO il cap. 111.090 "Somministrazione di lavoro" che presenta la necessaria disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi, è compatibile con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2012;

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)



DETERMINA

- di richiedere alla Società Articolo 1 per le ragioni di carattere organizzativo e sostitutivo di cui in premessa l'attivazione di un contratto di somministrazione per n. 2 unità di personale in posizione B1 da assegnare al servizio Scommesse per il mese di agosto 2012;
- di impegnare in favore della medesima società. la spesa relativa al predetto contratto per il mese di agosto 2012 pari a circa euro 8.500,00 IVA compresa a valere sul cap. 111.090 "Somministrazione di lavoro" esercizio 2012 .

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

5-8-2012